



**Segretariato Generale della
Giustizia Amministrativa**
*Ufficio di Segreteria e di coordinamento
dell'attività amministrativa*

cds - Giustizia amministrativa
cds_pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0007609 - 03/04/2014 - USCITA



cds 000069731900

**Al Signor Segretario
Generale
del Consiglio di Giustizia
amministrativa per la
Regione Siciliana**

**Ai Signori Segretari Generali
dei Tribunali amministrativi
regionali**

**Ai Signori Dirigenti delle
Sezioni staccate dei Tribunali
amministrativi regionali**

**Ai Dirigenti del Consiglio di
Stato**

e p.c. **Al Segretario Delegato per il
Consiglio di Stato**

**Al Segretario Delegato per i
TT.AA.RR.**

**Al Direttore Generale della
Giustizia amministrativa**

LORO SEDI

OGGETTO: Regime fiscale dei ricorsi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Questo Segretariato generale è stato di recente interessato al problema del regime fiscale – segnatamente, il contributo unificato – cui sottoporre i ricorsi per l'ottemperanza a sentenze del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (artt. 442 e ss. e c.p.c.).

In proposito, si ritiene che detti ricorsi siano regolati dall'art. 9, comma 1 bis, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115, che, sotto l'aspetto fiscale, disciplina in via esclusiva e con il carattere della specialità le controversie nella particolare materia, con riguardo sia a quelle instaurate dinanzi al giudice civile che a quello amministrativo e per qualsivoglia tipologia di processo.

Queste godono, pertanto, dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato nel caso in cui la parte ricorrente sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. cit.; in caso contrario, le dette controversie soggiacciono al versamento del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del medesimo T.U. (attualmente: 37,00 euro). L'importo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

La conclusione raggiunta deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi in cui, per la suddetta tipologia di controversie, sia stato presentato un ordinario ricorso giurisdizionale amministrativo, a nulla rilevando in tal caso l'eventuale difetto di giurisdizione del giudice adito.

Il Segretario Generale
Cons. Oberdan Forlenza

